



REPUBBLICA ITALIANA

44/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **60972** del ruolo generale, proposto da *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Solimando, c.f. SLMMLE68B13L049Z, pec avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e Silvia Solimando, c.f. SLMSLV74C65A662Z, pec avv.silviasolimando@pec.giuffre.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso il loro studio a Bari, via Davanzati 6, come da delega in atti;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B67D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e Antonietta Coretti, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato a Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, come da delega in atti;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia n. 4/2023, depositata in data 7 febbraio 2023.

Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 6 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario d'udienza dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni: il Consigliere relatore Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Silvia Solimando, anche in sostituzione dell'avv. Emilio Solimando, per *omissis*; l'avv. Antonietta Coretti, per l'Inps.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato il 19 luglio 2023, *omissis* ha impugnato la sentenza n. 4/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia, che ha rigettato il ricorso tendente a: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla determinazione del

trattamento di quiescenza in godimento - iscrizione n. 17466127 - con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% annuo in relazione all'anzianità contributiva maturata dal 01.01.1998 al 31.12.2011, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1867 c.o.m., art. 17, comma 1 Legge 724/1994 e dell'art. 2, comma 19, L. 335/1995; b) per l'effetto condannare l'Inps (gestione ex INPDAP) a procedere alla suddetta riliquidazione nonché alla corresponsione delle differenze pregresse maturate a tale titolo a partire dal quinquennio precedente la lettera di messa in mora del 05.01.2022; c) con vittoria di spese.

L'appellante ha formulato unico complesso motivo di impugnazione, concernente la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli: 17, comma 1, Legge 724/1994 - art. 2, comma 19, Legge 335/1995 - art. 1867 c.o.m. - art. 54, terzo e quarto comma, del TU 1092/1973, con allegata tabella 1 lett. B - art. 27 Legge 599 del 31.07.1954 - articoli 1, 2, 7 e 8 del D.Lgs. 165/1997.

In particolare, l'appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado abbia tratto la fonte del proprio convincimento dall'erroneo (implicito) riferimento - ai fini dell'individuazione del limite di cui agli articoli 1867 c.o.m, art. 2, comma 19, della Legge 335/1995 e art. 54 TU 1092/1973 - al secondo comma dell'art. 54 (la percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo), in uno con l'art. 44 T.U. 1092/1973.

Ha quindi concluso chiedendo: a) accertare e dichiarare il diritto del sottufficiale dell'Esercito *omissis* alla rideterminazione del

trattamento di quiescenza in godimento - iscrizione n. 17466125 - con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% per ogni anno di anzianità contributiva maturato dal 01.01.1998 al 31.12.2011 ovvero, in estremo subordine, per ogni anno compreso tra il 01.01.1998 ed il 01.01.2008; b) condannare, conseguentemente, l'Inps (gestione ex INPDAP) a procedere alla rideterminazione della prestazione previdenziale in oggetto sin dalla decorrenza originaria nei termini di cui al punto sub a), liquidando in favore dell'appellante le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo dalla decorrenza al soddisfo, oltre aumenti perequativi ed interessi come per legge; c) con vittoria di compenso del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari.

L'Inps si è costituito il 23 gennaio 2025, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del gravame.

All'udienza del 6 febbraio 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda in esame riguarda un pensionato, già ricorrente, già Primo maresciallo luogotenente dell'Esercito italiano, cessato dal servizio il 30 aprile 2015 per dimissioni, con una anzianità di servizio di anni 41, mesi 6 e giorni 12.

Va, preliminarmente, verificata l'ammissibilità del gravame alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in

materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto". Nell'atto introduttivo del giudizio, parte appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Giova evidenziare, in primo luogo, che risulta pacifico in atti, come da documentazione depositata a corredo del ricorso introduttivo, che l'attuale appellante abbia avuto, al 31 dicembre 1995, un servizio utile superiore ai 18 anni: dal provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico (doc. 1 all. al ricorso), si evince che l'interessato aveva già al 31 dicembre 1994 - quindi un anno prima del 31 dicembre 1995 - un'anzianità di 18 anni, 8 mesi e 25 giorni.

Il trattamento pensionistico dell'attuale appellante è stato quindi determinato sulla base dell'ultima retribuzione percepita al momento del collocamento a riposo.

Va rilevato quindi che, nel caso di specie, difetta il criterio di base per l'applicazione dell'art. 54 del t.u. n. 1092/1973, come ampiamente chiarito da SS.RR. n. 1/2021, in quanto l'aliquota di rendimento che si otterrebbe in base al predetto art. 54 è inferiore a quella del calcolo con il sistema retributivo: l'odierno appellato non rientra nel sistema previdenziale c.d. "misto", bensì in quello retributivo e, quindi, per lo stesso non ha alcuna rilevanza

l'applicazione dell'aliquota del 44% richiesta in quanto inglobata in quella spettante per la totalità degli anni di contribuzione nella misura dell'80%, così come previsto dall'art. 54, comma 7, del d.P.R. 1092/1973.

Le conseguenze della collocazione dell'attuale appellato all'interno del sistema retributivo sono ben rappresentate nella sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 delle SS.RR. di questa Corte, ove è chiaramente evidenziato che l'aliquota del 2,44% (pari a 44% diviso 18 anni) per gli anni di anzianità maturati anteriormente al 31 dicembre 1995 si applica soltanto a coloro che non avessero raggiunto i 18 anni a tale data: punto 4.3 "se l'interessato avesse maturato oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 sarebbe destinatario del sistema retributivo puro" e passim rispetto all'intero impianto della sentenza 1/2021/QM, ove l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio è subordinata al possesso di un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni, vertendosi - in caso di anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 - nel diverso regime del sistema contributivo, sia pure con i limiti previsti a partire dal 2012 per effetto dell'art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011.

Non vi è dubbio, quindi, che l'applicazione dell'art. 1, comma 12, della l. 335/1995 è espressamente riservata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni. Il successivo comma 13, invece, chiarisce espressamente che per i lavoratori aventi, alla predetta data, un'anzianità contributiva

di almeno 18 anni, la pensione è interamente liquidata con il sistema retributivo.

Pertanto, fra i presupposti legittimanti il preteso diritto del ricorrente, non si riscontrano né l'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, né la circostanza che lo stesso rientrasse nell'ambito di applicazione del sistema misto (in termini Sez. I app. sent. n. 516/2021 e n. 513/2022).

Dagli atti emerge quindi che il ricorrente ha titolo ad ottenere un trattamento pensionistico calcolato sulla scorta del sistema retributivo, in quanto in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio utile superiore ai 18 anni; pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del cd. "sistema misto" in relazione a quanto disposto dall'art. 54 del t.u. n. 1092/1973.

L'appello del pensionato non coglie nel segno neanche laddove non si è efficacemente confrontato con la motivazione della sentenza appellata, nell'intento di contrastare le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado in ordine all'orientamento mostrato dal legislatore verso l'armonizzazione dei sistemi pensionistici, in base all'art. 1839 del d.lgs. n. 66/2010, secondo cui «Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.»

La Sezione ritiene che la differente e contraria tesi propugnata dall'appellante non sia in grado di contrastare le statuizioni del

Giudice territoriale, che sono sostenute da adeguato impianto logico-motivazionale e, come tali, esenti da vizi.

La sentenza appellata ha infatti evidenziato che l'art. 2, comma 19, della l. n. 335/1995 precluderebbe il riferimento, anche ai soli fini comparativi, al <regime differenziato> più favorevole (nel caso di specie, 2,25% di <percentuale di aumento> annua), lasciando spazio solo per quello generale di cui al secondo comma dell'articolo 54 del d.P.R. 1092 del 1973 ("1.80 per cento" di <percentuale di aumento> annua) e, così, allineando, per il profilo in esame, il computo del trattamento pensionistico del personale militare a quanto previsto per gli altri "dipendenti dello Stato", in ossequio al principio generale recato dal citato articolo 1839 c.o.m.: l'articolo 44, primo comma del d.P.R. 1092 del 1973, dispone, infatti, che "La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento".

L'Inps ha dedotto inoltre che, una volta stabilito in 60 anni il limite di età per la cessazione dal servizio non ha più alcun fondamento, né normativo, né logico, la pretesa applicazione di un coefficiente (quello del 2,25%) strettamente connesso ad un limite anagrafico inferiore e, comunque, non più attuale; l'unico coefficiente contemplato dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 suscettibile di applicazione a far data dal 1° gennaio 1998 è proprio quello dell'1,8% di cui al secondo comma della ridetta disposizione. Ed

inoltre gli effetti dell'art. 2 del d.lgs. n. 165/1997 vanno apprezzati valutando la disposizione nella sua portata precettiva a regime, considerato il tenore dell'art. 8 del medesimo decreto, che così prevede: «le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Ne deriva che dal 1° gennaio 1998 non può più trovare applicazione l'aliquota del 2,25%, aliquota che era collegata ad un'età ordinamentale ormai superata dall'evoluzione normativa, ma solo quella dell'1,8% prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, a sua volta richiamato dall'art. 1867 del sopravvenuto d.lgs. n. 66/2010; poiché tale ultima aliquota (1,8%) è inferiore rispetto a quella individuata dall'art. 17, comma 1, della precedente legge n. 724/1994 (2%), l'aliquota di rendimento da applicare risulta essere quella dell'1,80% stabilita mediante il richiamo all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, compiuto dal menzionato art. 1867 del d.lgs. n. 66/2010.

L'art. 1867, secondo comma, del c.o.m. dispone infatti che «ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.»

Nei termini in precedenza delineati, i motivi di appello sono quindi infondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va dunque respinto.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, trattandosi di controversia di natura previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, respinge l'appello proposto da *omissis* ed iscritto al n. **60972** del registro generale e liquida le spese di difesa in favore della parte appellata ed a carico dell'appellante in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 24/03/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi